



**PROVINCIA  
DI PARMA**

# *La nuova Provincia: il ridisegno dell'ente e la situazione finanziaria*

Piero Antonelli, direttore Generale UPI



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



**GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020**

Parma, 28 marzo 2023

# Il fallimento della Legge 56/14

La legge 7 aprile 2014, n. 56 aveva come vero obiettivo non tanto una **riforma di sistema**, quanto **lo svuotamento delle Province** nella prospettiva del loro **definitivo superamento**.

Il carattere dichiaratamente transitorio del riordino legislativo delle Province **richiede oggi una profonda rivisitazione** dell'impianto normativo affermato dalla legge 56/14, una volta venuta meno, con la bocciatura referendaria del 4 dicembre 2016, la prospettiva della riforma costituzionale.

E' pertanto necessario ed urgente intervenire, con scelte legislative da parte del Governo e del Parlamento chiare e coerenti, sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario, e rimettere al centro del dibattito politico i principi di autonomia e responsabilità previsti negli articoli 5, 114, 118 e 119 della Costituzione.

# I mancati risparmi e gli sprechi

Il 26 giugno 2019 nella requisitoria orale in occasione del “Giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio 2018” il Procuratore Generale della Corte dei Conti Alberto Avoli ha sottolineato che **“Deve con urgenza essere risolto il problema delle Province, le quali, dopo la mancata soppressione, continuano ad avere importanti funzioni nella gestione di importanti servizi, quali la viabilità locale e l’edilizia scolastica”**.

Una legge, che, **nelle intenzioni**, doveva portare un forte **risparmio di spesa pubblica**, in realtà non solo **non ha razionalizzato il sistema**, ma **ha ridotto le risorse a disposizione** per assicurare diritti e servizi ai cittadini dei territori, delle aree interne, delle comunità lontane dalle grandi aree urbane.

A fronte delle ipotesi avanzate rispetto alle prospettive di risparmio della Legge 56/14, smentite per la verità da più fonti (Corte dei Conti, Ufficio studi del Senato, tra gli altri) già durante le audizioni parlamentari, **l’unico risparmio accertato della Legge, dovuto al non pagamento delle indennità del personale politico delle Province, è pari a 52 milioni 473 mila euro**.

A fronte di questo risparmio c’è stata però una **forte riduzione dei servizi** e un **aumento dei costi del personale trasferito alle Regioni ad altri enti di circa 40 milioni di euro**.

# Il carattere transitorio della Legge 56/14 nelle sentenze della Corte Costituzionale

Per tre volte la Corte costituzionale si è pronunciata sulle disposizioni relative alle Province della legge 56/14 e della legge 190/14 utilizzando nelle motivazioni come parametro di valutazione la Costituzione futura e non quella vigente:

- **Sentenza 50/15 sull'assetto istituzionale della legge 56:** “Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L'intervento – che peraltro ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale – è stato necessariamente complesso.”
- **Sentenza 143/16 sui divieti di spesa della legge 190:** “Anche per tale profilo deve tenersi conto dell'obiettivo finale e unitario – che la disposizione censurata concorre a perseguire – di progressiva riduzione e razionalizzazione delle spese delle Province, in considerazione della programmata loro soppressione previa cancellazione dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica.”
- **Sentenza 159/16 sui limiti alle dotazioni organiche in materia di personale:** “La tesi tocca implicitamente la ragione di fondo della controversia, poiché l'intervento dello Stato è proprio finalizzato ad evitare che l'utilizzo “ampio” di questi principi porti a conservare in capo agli enti intermedi gran parte – o comunque una porzione notevole – delle funzioni non fondamentali: ciò, infatti, sarebbe contraddittorio rispetto alla prospettiva in cui si muove il legislatore statale, che, come è noto, è quella della soppressione delle Province o quantomeno del loro ridimensionamento.”



**Perché è  
urgente una  
nuova  
disciplina  
ordinamentale  
per le Province**

---

La XIX legislatura deve essere l'occasione per ricostruire la Provincia come **ente esponenziale della comunità rappresentata**.

La **dimensione territoriale provinciale** deve essere considerata quale **luogo strategico** in cui promuovere le politiche di sviluppo

---

È indispensabile e urgente un intervento di legislazione ordinaria che, sulla base dei principi costituzionali, definisca con chiarezza un **nuovo ordinamento delle Province**, superando la precarietà della legge 56/14 e riportandole pienamente nell'alveo del Testo Unico degli enti locali.

---

La nuova disciplina delle Province dovrà intervenire sulle **funzioni fondamentali, sul sistema elettorale e sugli organi di governo**, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.

---

Alle Province deve essere restituito innanzitutto il **ruolo di ente a fine generale** che coordina lo sviluppo della comunità territoriale di riferimento, attraverso funzioni importanti di programmazione, come i piani strategici triennali del territorio provinciale, i piani di trasporto e mobilità, i piani provinciale di protezione civile, oggi attribuite solo alle Città metropolitane.

---

Devono essere riportate in modo organico alle Province nell'ambito del TUEL **le funzioni fondamentali di area vasta**, consolidando ed integrando in modo coerente l'elenco esistente, soprattutto nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale devono essere chiaramente comprese le competenze ambientali e di polizia locale che la legislazione statale ha nel tempo attribuito alle Province.

---

Tra le funzioni fondamentali delle Province anche **le Stazioni Uniche Appaltanti** e il piano per la definizione degli ambiti della gestione associata delle funzioni comunali, nonché le altre funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, che possono essere assegnate alle Province attraverso la valorizzazione delle loro Assemblee dei Sindaci, quali sedi istituzionali in cui condividere con i Comuni strategie di semplificazione di tutto il sistema di governo locale.

---

Le Province, infine, per garantire obiettivi di **semplificazione amministrativa** nel territorio devono diventare **l'ambito territoriale ottimale** per l'organizzazione dei **servizi pubblici a rete di rilevanza economica locale** e l'hub per l'esercizio delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, che possono essere assegnate ad esse attraverso la valorizzazione delle Assemblee dei Sindaci.

Come  
consolidare  
le Province

# Le condizioni indispensabili

Le nuove Province sono enti necessari e quali istituzioni costitutive della Repubblica, devono tornare ad essere nelle condizioni di erogare i servizi loro affidati, potendo contare su:

- *funzioni fondamentali di area vasta ben definite;*
- *organi politici pienamente riconosciuti attraverso una legittimazione democratica popolare;*
- *una autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni provinciali;*
- *una organizzazione dell'ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità degli apparati amministrativi.*

# La funzioni fondamentali: criticità

- ✓ La legge 56/14 ha individuato alcune limitate funzioni fondamentali in capo alle Province (nel comma 85).
- ✓ Le leggi regionali successive “di attuazione” hanno portato ad un consistente accentramento dell’amministrazione a livello regionale.
- ✓ La legislazione statale e regionale non ha sviluppato quelle indicazioni significative nei commi 88 e 90 che indicano i nuovi enti di area vasta di secondo livello come l’ambito proprio in cui riorganizzare in modo appropriato le funzioni di stazione unica appaltante, di gestione dei concorsi, di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

# Le funzioni fondamentali: le esigenze

Occorre prioritariamente:

- **Consolidare** le funzioni oggi previste dalla legge 56/14 come funzioni fondamentali delle Province, esplicitando maggiormente il perimetro delle competenze amministrative e delle risorse finanziarie ad esse riconducibili.
- **Riconoscere** quali funzioni fondamentali delle Province anche le funzioni di coordinamento dello sviluppo locale e di pianificazione strategica, tipiche della dimensione propria di ente di area vasta, oggi invece attribuite solo alle Città metropolitane.
- **Ricomporre** in capo alle Province una dotazione funzionale idonea ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo prioritario di semplificazione complessiva della pubblica amministrazione sul territorio, da perseguire attraverso il supporto agli enti di piccole dimensioni e il superamento degli enti e delle strutture che si sovrappongono impropriamente agli enti locali previsti in Costituzione.

# Il Disegni di legge in Senato

A partire dall'avvio di questa Legislatura il Parlamento ha impresso una forte spinta verso la revisione della disciplina ordinamentale delle Province.

In particolare, in Senato, alla Commissione Affari costituzionali, sono in discussione ben 8 disegni di legge in tal senso, presentati da tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione.

Tra gli elementi di forte innovazione dei DDL, che ora sono all'esame di un comitato ristretto chiamato, a breve, a produrre un testo unificato, vi è la **consapevolezza di assegnare alle Province un nuovo ruolo**, attraverso il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni amministrative.

Una Provincia che opera come perno dello sviluppo locale, sia rispetto alla propria programmazione, sia nel coordinamento dei Comuni.

Questo ci obbliga, o meglio ci **sfida, a innovare i processi in atto, per costruire una nuova Provincia.**



# Le proposte delle Province: le funzioni

Alle Province deve essere restituito innanzitutto il **ruolo di ente a fine generale** che coordina lo sviluppo della comunità territoriale di riferimento, attraverso funzioni importanti di programmazione, come i piani strategici triennali del territorio provinciale, i piani di trasporto e mobilità, i piani provinciale di protezione civile.

Devono essere riportate in modo organico alle Province nell'ambito del TUEL **le funzioni fondamentali di area vasta**, consolidando ed integrando in modo coerente l'elenco esistente, soprattutto nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale devono essere chiaramente comprese le competenze ambientali e di polizia locale che la legislazione statale ha nel tempo attribuito alle Province.

Tra le funzioni fondamentali delle Province anche **le Stazioni Uniche Appaltanti** e il piano per la definizione degli ambiti della gestione associata delle funzioni comunali, nonché le altre funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, che possono essere assegnate alle Province attraverso la valorizzazione delle loro Assemblee dei Sindaci, quali sedi istituzionali in cui condividere con i Comuni strategie di semplificazione di tutto il sistema di governo locale.

Le Province, infine, per garantire obiettivi di **semplificazione amministrativa** nel territorio devono diventare **l'ambito territoriale ottimale** per l'organizzazione dei **servizi pubblici a rete di rilevanza economica locale** e l'hub per l'esercizio delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, che possono essere assegnate ad esse attraverso la valorizzazione delle Assemblee dei Sindaci.

# Il riordino delle funzioni di competenza regionale

- In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, a seguito del riordino dell'ordinamento degli enti locali, **le Regioni devono essere chiamate ad una revisione della loro legislazione**, nell'ambito delle loro competenze legislative
- L'obiettivo comune deve essere la valorizzazione delle Province, riallocando ad esse le funzioni di area vasta e le relative risorse, con la conseguente soppressione di enti, agenzie od organismi regionali, comunque denominati.
- Le disposizioni sulle funzioni fondamentali e i principi dell'ordinamento degli enti locali declinano il principio di autonomia dell'art. 5 della Costituzione e, pur nella diversità delle scelte ordinamentali, dovranno trovare una configurazione nel loro nucleo essenziale anche nelle Regioni a statuto speciale.

# L'incertezza istituzionale: le anomalie del sistema elettorale

Il sistema di elezione di secondo livello ha prodotto in questi 5 anni negli enti provinciali elementi di forte precarietà e instabilità, dovuti prioritariamente alla dipendenza del mandato elettorale di Presidenti e Consigli Provinciali da quello dei Sindaci e Consiglieri comunali.

Ma non è questa la sola anomalia riscontrabile; si tratta in effetti di un sistema elettorale che, nelle previsioni, avrebbe dovuto essere transitorio e sono molte le criticità che discendono da questa precarietà:

- la durata degli organi, 4 anni per i Presidenti di Provincia e 2 anni per i Consigli provinciali);
- la solitudine istituzionale dei Presidenti di provincia dovuta alla mancata previsione di un organo esecutivo;
- l'aleatorietà della rappresentanza di tutto il territorio nell'ambito delle elezioni provinciali e dei consigli provinciali;
- l'ineleggibilità dei Sindaci a Presidenti di Provincia se il loro mandato scade 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Una precarietà degli assetti immediatamente riscontrabile nell'analisi dell'andamento delle tornate elettorali che sono susseguite negli ultimi cinque anni.

# Le proposte delle Province: gli organi

Occorre ripristinare il sistema di governo delle **Province quali istituzioni costitutive della Repubblica** con autonomia politica e organizzativa.

- ✓ Occorre reintrodurre una legittimazione popolare dei Presidenti di Provincia che devono essere eletti direttamente dai cittadini dei loro territori per dare al vertice monocratico dell'ente l'autorevolezza necessaria per l'esercizio di funzioni di governo di area vasta.
- ✓ Accanto al Presidente occorre prevedere anche un Consiglio provinciale eletto direttamente dai cittadini del territorio, come organo di indirizzo e controllo, che garantisca un rapporto di fiducia con il Presidente fondato sul principio democratico e su una corretta dinamica tra maggioranza e opposizione
- ✓ I Presidenti di Provincia devono essere infine coadiuvati nelle loro funzioni da una Giunta provinciale.
- ✓ Occorre rivedere le disposizioni della durata degli organi elettivi prevedendo che essa sia di 5 anni come avviene per i Comuni e definire un regime transitorio che consenta di coordinare i mandati attuali degli organi con il nuovo regime.
- ✓ Occorre infine ripristinare anche per gli amministratori provinciali le disposizioni oggi vigenti in materia di status degli amministratori comunali per garantire a tutti i cittadini di esercitare senza discriminazioni le funzioni pubbliche elettive, come previsto dall'articolo 51 della Costituzione e dalla Carta europea delle autonomie locali.

## **Gli organi delle Province**

**Gli organi di governo delle  
Province :**

**il Presidente**

**la Giunta**

**il Consiglio Provinciale**

**l'Assemblea dei Sindaci**

**Il mandato è di 5 anni**

- **La Giunta provinciale, composta da 3/4 Assessori** supporta il Presidente nel governo dell'ente;
- **il Consiglio** è composto da 20 componenti nelle Province sopra 350 mila abitanti e da 16 componenti nelle Province fino a 350 mila abitanti;

# La legge elettorale: il ritorno all'elezione diretta

Le nuove Province dovranno avere **un sistema elettorale** che ricostruisca a questo livello un **presidio democratico** esponenziale della comunità territoriale.

Il **sistema elettorale** potrebbe essere quello utilizzato per le elezioni dei **Comuni sopra i 15 mila abitanti**.

La nuova disciplina sul sistema elettorale delle Province dovrà **prevedere un regime transitorio** per consentire di terminare i mandati ai Presidenti in carica, prorogando i Consigli Provinciali.

# L'urgenza di ripristinare l'autonomia finanziaria e organizzativa

L'intervento di riordino delle Province dovrà ripristinare la loro piena autonomia organizzativa e finanziaria, superando i commi 418-428, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e prevedendo:

- un finanziamento delle funzioni sulla base di fabbisogni standard e dei livelli essenziali di prestazioni, con entrate tributarie proprie, partecipazioni a tributi erariali, un fondo perequativo, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
- la ricostruzione in tutte le Province della capacità organizzativa nella gestione del personale attraverso il superamento di tutti i vincoli assunzionali oggi previsti, allo scopo di ricostruire strutture amministrative adeguate alla nuova missione delle Province.

## La situazione economica finanziaria delle Province

Il gap certificato tra le entrate proprie delle Province (e CM) e il loro fabbisogno standard, con riferimento al contributo di finanza pubblica, è di 842 milioni di euro.

	Province	Città metropolitane	TOTALE
Fabbisogni standard	1.849.185.619	922.131.047	2.771.316.666
Capacità fiscali	1.943.460.660	1.117.321.388	3.060.782.049
Concorso netto alla finanza pubblica 2021	- 936.221.702	-498.956.711	-1.435.178.413
SQUILIBRIO DI COMPARTO	- 841.946.661	-303.766.370	-1.145.713.031

# La precarietà delle entrate tributarie delle Province

I principali tributi delle Province, legati al mercato automobilistico, stanno subendo un calo vertiginoso, acuitosi durante la pandemia prima, e poi, da ultimo dalla crisi economica innescata dal contesto internazionale, i cui effetti non sembrano destinati ad attenuarsi neanche nel medio periodo.

## IPT

Nel 2022 si conferma il trend in costante discesa delle entrate da IPT delle Province

da 1 miliardo nel 2021 a 930 milioni nel 2022

-99,5 milioni

- 9,6%

## RCAUTO

Meno marcata ma, costante, la diminuzione delle entrate da RCAuto

da 1,2 miliardi nel 2021 a 1,18 miliardi nel 2022

- 16 milioni

- 1,3%

# La necessaria revisione dei tributi delle Province nella Delega fiscale

La previsione della compartecipazione ad un tributo erariale **di carattere generale** con caratteristiche di sostanziale stabilità, che possa essere una **solida base di riferimento per una corretta, sostenibile e reale autonomia tributaria** fondata anche su disciplinati spazi di manovra da parte degli enti

La Delega fiscale dunque deve essere l'occasione per rivedere il sistema fiscale delle Province, attraverso:

La previsione di un **fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale**, così da assicurare a tutte le Province piena capacità di finanziare le funzioni di competenza e di garantire uguali diritti a tutti i cittadini.

La costruzione di **una autonomia finanziaria e tributaria** realmente in grado di sostenere i fabbisogni standard e i contributi alla finanza pubblica ancora in capo alle Province.

# La destrutturazione delle Province

Dopo che la legge 190/14 ha portato alla riduzione delle dotazioni organiche, con un processo di mobilità verso altri enti in prevalenza le Regioni, e dopo il prolungato blocco delle assunzioni si è arrivati ad una pesantissima contrazione del numero dei dipendenti e della spesa delle Province, come attestato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

## Il taglio dei dipendenti

- Da **49.788** dipendenti nel 2014 si è arrivati a **16,080** nel 2020.

- **33.708** unità

- **67,7%**

## La situazione dei dirigenti

- I Dirigenti sono passati da **640** nel 2014 a **295** nel 2020.

- **54%**

## La riduzione della spesa

- La spesa del personale si è ridotta di **1 miliardo 371** milioni dal 2014 al 2020.

- **67,1%**

# IL RUOLO CHIAVE DEL PERSONALE

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sulla nuova disciplina delle assunzioni di personale nelle Province e nelle Città metropolitane, le Province potranno finalmente programmare le loro assunzioni, dopo anni di blocco totale o di turn over inferiore al 100%.

Il nuovo personale è la chiave per completare il processo di costruzione delle Province quali enti per gli investimenti, ente di investimento per il territorio, ente di semplificazione dell'amministrazione.

Occorre specializzare l'ente attraverso l'immissione di personale di altamente professionalizzata rispetto a tutto il processo che riguarda gli investimenti: tecnici, progettisti, esperti nelle procedure di gare, informatici.

Le Province dovranno realizzare o aggiornare i Piani di Riassetto Organizzativo in modo da rispecchiare la nuova missione degli enti e favorire la formazione di "uffici di coordinamento e controllo sull'attuazione del PNRR a livello locale" anche in forma associata e di area vasta per seguire gli enti in maggiore difficoltà organizzative e procedurali.

# Il nuovo contratto: le opportunità per le Province



Il nuovo contratto per le Province non deve essere un mero adempimento ma un'occasione per innovare e trasformare l'ente migliorandone la funzionalità qualificando le strutture e gli uffici.

Nei PIAO - Piani di indirizzo dell'attività e dell'organizzazione - delle nuove Province dovrà essere previsto un adeguato presidio delle funzioni di reclutamento e gestione del personale, con l'innesto delle figure dirigenziali e la valorizzazione delle professionalità esistenti previste dal contratto.

Le Province potranno utilizzare le novità introdotte dal nuovo contratto prevedendo un confronto con i sindacati per condividere, attraverso la contrattazione integrativa, la valorizzazione delle alte professionalità e il miglior utilizzo delle Posizioni Organizzative.


# L'impatto economico del nuovo contratto.

## Come superare le criticità

Per consentire alle Province di utilizzare al meglio le possibilità offerte dal DM assunzioni e dal nuovo CCNL occorre garantire un equilibrio economico – finanziario di parte corrente durevole.

Infatti per assicurare le nuove assunzioni di personale, con l'innesto di figure apicali e specializzate necessarie alle esigenze delle nuove Province, occorre costruire la sostenibilità finanziaria.

Ad oggi questa sostenibilità finanziaria è fortemente compromessa dal calo delle entrate tributarie dovuto alla crisi internazionale. Per questo l'UPI ha avanzato a Governo e Parlamento alcune proposte.



# Le richieste delle Province nel DL 13/23 (PNRR)



## Neutralizzare la spesa dei contratti

Consentire la piena applicazione della nuova disciplina delle assunzioni nelle Province (e CM) prevista dal DM 11 gennaio 2022 attraverso la “neutralizzazione” della spesa - stimata in 30 milioni - riferita agli incrementi contrattuali a regime e degli oneri conseguenti all’articolo 62 della Legge di Bilancio.

## Un piano di assunzioni straordinario

Prevedere un piano di assunzioni straordinario, a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2023/2025 per 500 unità (figure non dirigenziali) a tempo determinato da destinare al rafforzamento delle strutture tecniche (progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale, etc...). Personale che potrà essere stabilizzato nel tempo dagli enti.

## Neutralizzare la spesa per i segretari

Neutralizzazione dei fondi per il servizio accessorio degli oneri relativi alla spesa per i segretari provinciali, obbligatoriamente previsto dall’ordinamento.

# II PNRR: le novità per le autonomie



## IL DL PNRR

Il Consiglio dei Ministri è chiamato ad approvare il terzo decreto PNRR, che si pone l'obiettivo di semplificare le procedure accelerando l'attuazione

La Cabina di regia di Palazzo Chigi cambia e si introducono l'Unità di missione e l'Ispettorato generale.

I termini delle scadenze per intese, pareri, ricorsi, espropri, vengono ridotti del 50%, così come il termine per il ricorso ai poteri sostitutivi in caso di inadempienze dei soggetti attuatori.

## Le priorità per le Province

- ✓ Consentire agli enti locali soggetti attuatori degli interventi compresi nel PNRR e PNC di poter utilizzare, al fine di sostenere gli incrementi delle materie prime, anche i ribassi d'asta, cosa che ad oggi invece è preclusa per gli interventi di edilizia scolastica per espressa disposizione ancora vigente.
- ✓ Introdurre un termine perentorio (30 giorni) per l'acquisizione dei pareri e atti di assenso comunque denominati sui progetti di opere pubbliche finalizzati all'attuazione del PNRR, in particolare quelli espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
- ✓ Prevedere norme di rafforzamento della capacità amministrativa delle Province e che intervengano sulla normativa in materia di personale sia a tempo determinato che indeterminato.
- ✓ Prevedere un fondo per la transizione digitale nelle Province.



# La sfida del regionalismo differenziato

La **revisione organica della disciplina delle Province e delle Città metropolitane nel TUEL è essenziale** anche per affrontare la sfida del **regionalismo differenziato** nel rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica consentendo ai diversi territori di esercitare in “autonomia” la possibilità di curare gli interessi specifici delle comunità rappresentate.

Per questo è necessario che la discussione sulle intese tra **Regioni e Governo sia portata al più presto all’attenzione del Parlamento**, attraverso il coinvolgimento di tutte le autonomie.

Il Regionalismo differenziato, infatti:

- deve avere come necessario presupposto la **garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese**, attraverso la definizione di costi e fabbisogni standard nei servizi che la Costituzione richiede alla Repubblica di assicurare a tutti i cittadini, in attuazione degli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione;
- **non può tradursi in un processo di ulteriore accentramento dell’amministrazione in capo alle Regioni**, ma deve rilanciare la Regione come istituzione di programmazione generale e di legislazione e valorizzare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane in modo da attuare i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all’articolo 118 della Costituzione.

# La proposta del governo e le richieste delle Province



## La proposta del Governo

Il 2 febbraio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il testo, negli articoli da 1 a 6 articoli, definisce:

- ✓ Finalità
- ✓ Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni
- ✓ Determinazione dei LEP
- ✓ Trasferimento delle funzioni
- ✓ Commissioni paritetiche Stato – Regione
- ✓ Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

## Le priorità per le Province

Premesse necessarie per lo sviluppo dei percorsi di differenziazione a livello regionale, in coerente attuazione del principio di autonomia previsto nell'articolo 5 della Costituzione, sono:

- La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- L'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
- L'allocazione al livello locale delle ulteriori funzioni di amministrazione in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.
- Il rispetto dell'autonomia di entrata e di spesa prevista nell'articolo 119 della Costituzione.

## Il ruolo delle Province nel regionalismo differenziato

Nell'attuazione dell'articolo 116 comma 3 chiediamo:

**una piena conferma del carattere** unitario della Repubblica e nel rafforzamento degli strumenti solidaristici tra territori.

La **preventiva approvazione dei Livelli essenziali delle prestazioni**, che devono essere definiti prima della sottoscrizione delle intese relativamente al trasferimento delle funzioni.

L'attuazione del principio di sussidiarietà, con conseguente **piena valorizzazione** del ruolo dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.

Pertanto, al rafforzamento delle Regioni deve corrispondere una altrettanto **forte devoluzione di funzioni amministrative** a Province, Città metropolitane e Comuni.



*Unione Province d'Italia*



**UPI**

# **Grazie**

Unione Province d'Italia

[www.provinceditalia.it](http://www.provinceditalia.it)

FB: @Unione.province

TWTT: @Proviceltalia